

## REGOLAMENTO (CE) N. 715/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

## recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005<sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005<sup>(3)</sup>, uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l'elenco comunitario.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
- (4) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
- (5) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli

Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati, entro 10 giorni lavorativi, dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile<sup>(4)</sup>.

- (6) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

**Mahan Air**

- (8) Come prevede il considerando 41 del regolamento n. 331/2008 della Commissione e facendo seguito all'invito del vettore Mahan Air, un gruppo di esperti europei ha effettuato una missione conoscitiva nella Repubblica islamica dell'Iran, dal 16 al 20 giugno 2008, allo scopo di verificare l'attuazione da parte del vettore delle azioni correttive dirette a porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza precedentemente individuate. La relazione indica che sono stati compiuti importanti progressi da parte del vettore dopo la sua inclusione nell'elenco comunitario e ha confermato che sono state completate le azioni correttive necessarie per porre rimedio a tutte le carenze in materia di sicurezza che hanno portato al divieto.
- (9) La relazione indica inoltre che alcune altre carenze potrebbero ancora incidere sul mantenimento dell'aeronavigabilità di parti della flotta del vettore in questione, con l'esclusione dei due aeromobili del tipo Airbus A-310 immatricolati in Francia (F-OJHH e F-OJHI). Una serie di misure in fase di applicazione, come l'introduzione di un nuovo software e la nomina di un nuovo engineering manager e di un nuovo quality manager, sono dirette ad impedire che tali anomalie possano ripetersi in futuro. La Commissione ha inoltre preso atto dell'intenzione del vettore di utilizzare per i voli verso la Comunità solo i due aeromobili immatricolati in Francia.

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.<sup>(2)</sup> GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2008 (GU L 102 del 12.4.2008, pag. 3).<sup>(3)</sup> GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1).